




Settore
Ambiente e Territorio
E-mail: comune.milazzo@tiscali.net
1ª Unità Operativa

Città di Milazzo

Pratica Edilizia n. 11019

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 5 / 2004



IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo del Settore al n. 7010 in data 15 Luglio 2003, integrata in ultimo in data 22 Dicembre 2003, registrata al protocollo di settore al n. 12359, presentata dalla "RAFFINERIA di MILAZZO Societa' Consortile per Azioni", con sede legale in Milazzo, c.da Mangiavacca, iscritta al Tribunale di Roma, Registro Societa' n. 6723/95, con codice fiscale - 04966251003, a mezzo dell'Ing. Paolo Parlato, Direttore Generale della "Raffineria di Milazzo S.C. p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione edilizia per l'adeguamento tecnologico dell'Impianto di Alchilazione, all'interno dello stabilimento industriale sito in Milazzo, c.da Mangiavacca, sull'area distinta in catasto al foglio di mappa n° 10, particella n° 78 (ex 449);

VISTO il progetto dei lavori costituito da un elaborato grafico e relazione a firma dell'Ing. Irene Di Vincenzo, con codice fiscale DVN RNI 70M56 C351G;

VISTA l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico consortile del Consorzio ASI della Provincia di Messina del 29 Maggio 2003, prot. n. 484/03 del 30 Maggio 2003;

VISTO il Nulla-Osta rilasciato da Comando Provinciale VV.FF. di Messina, Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 16841/6518 in data 17 Dicembre 2003;

VISTA la dichiarazione datata 28 Gennaio 2004 a firma dell'Ing. Luigi Antozzi il quale dichiara "che non varia la potenzialità dell'impianto, né la quantità e qualità degli scarichi liquidi che sono inviati attraverso la rete fognaria di Raffineria all'impianto di trattamento delle acque reflue. Per quanto concerne la previsione di impatto acustico rientra nei limiti previsti dalle normative vigenti";

VISTO che l'Ufficio Tecnico comunale con rapporto istruttorio del 29 Gennaio 2004 ha espresso parere favorevole;

VISTO che l'Ufficio Igiene Pubblica in data 3 Febbraio 2004, con nota prot. n. 13 ha reso parere favorevole ai soli fini igienico sanitari, tenendo conto, anche dei pareri favorevoli espressi dalle autorità competenti;

VISTA la proposta motivata di provvedimento per il rilascio dell'autorizzazione edilizia redatta dal responsabile del procedimento in data 3 Febbraio 2004;

VISTO il PRG del Comune, approvato con prescrizioni dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 958/89 del 24.7.1989;

VISTO che la Società richiedente ha titolo per ottenere la chiesta autorizzazione, come comprovato dalla documentazione in atti;

VISTO che l'intervento proposto rientra tra quelli assentibili con autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10 agosto 1985, n. 37;

VISTI gli strumenti urbanistici vigenti;

VISTI i Regolamenti comunali di edilizia, di igiene e di Polizia urbana;

VISTE le ll.rr. 31.3.1972 n. 19 e 26.5.1973 n. 21;

VISTE le leggi 17.8.1942 n. 1150 e 6.8.1967 n. 765;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 27.12.1978 n. 71 e successive modifiche;

VISTA la legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 10.8.1975 n. 37 e successive modifiche;

VISTA la legge 8.6.1990, recepita con modifiche della L.r. 48 dell'11.12.1991;

VISTA la l.r. 7.9.1998 n. 23;

VISTO il fascicolo d'Ufficio;

RI TENUTO di poter procedere al rilascio della chiesta autorizzazione;

A U T O R I Z Z A

la **RAFFINERIA di MILAZZO Società Consortile per Azioni**, con sede legale in Milazzo, c.da Mangiavacca, iscritta al Tribunale di Roma, Registro Società n. 6723/95, con codice fiscale 04966251003, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, l'adeguamento tecnologico dell'Impianto di Alchilazione, all'interno dello stabilimento industriale sito in Milazzo, c.da Mangiavacca, sull'area distinta in catasto al foglio di mappa n° 10, particella n° 78 (ex 449). I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto ed alla relazione tecnica specificati in premessa, di cui copia e' allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'autorizzazione stessa e' soggetta alle prescrizioni, obblighi, termini e condizioni che seguono, ai quali la ditta titolare e' tenuta ad uniformarsi.

ARTICOLO 1

Nel corso dei lavori non si dovra' assolutamente procedere alla esecuzione di opere diverse da quelle indicate nel progetto approvato.

ARTICOLO 2

L'autorizzazione non incide sulla titolarita' della proprieta' dell'immobile o di altri diritti reali relativi allo stesso.

Essa, inoltre, non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prescrivono per l'esecuzione delle opere come sopra autorizzate; atti e provvedimenti di cui la Società dovra' necessariamente munirsi prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 3

La presente autorizzazione ha la validita' di giorni 365 decorrenti dalla data di rilascio, entro



tutti i lavori devono essere ultimati.

Le date di INIZIO e FINE LAVORI devono essere comunicate a questo Comune mediante lettera raccomandata a.r..

La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal DIRETTORE e dall'ASSUNTORE dei lavori per accettazione.

La Società nel comunicare la fine lavori e' tenuta a trasmettere dichiarazione del Direttore dei lavori relativa alla effettiva fine dei lavori stessi, nonche' della loro rispondenza a quelli assentiti con il presente atto.

Nella cartella in posizione ben visibile al pubblico, deve essere affissa una tabella indicante il numero di dati e l'oggetto della presente autorizzazione, nonche' la Società intestataria, il Direttore e l'Assuntore dei lavori.

ARTICOLI 2° e 3°

La Società titolare della presente autorizzazione, il Direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamenti nazionali o locali vigenti in materia di edilizia di urbanistica, di igiene e di polizia urbana che, anche se qui non espressamente menzionate, si intendono richiamate e vincolanti.

La Società e' tenuta se ed in quanto ricorre il caso, all'osservanza della L. 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; della L. 9.1.1989 n. 13 per il disarmo e l'eliminazione delle barriere architettoniche e relativo decreto contenente le prescrizioni tecniche (D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236); della L. 5.3.1990 n. 46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6.12.1991 N. 447); del Decreto Legislativo n. 494 per l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni tecniche di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

La Società e' tenuta alla piena e completa osservanza della L. 5.11.1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della legge 2.2.1974 n. 64, riguardante le costruzioni in zona sismica.

In attuazione di quanto la Società e' tenuta a presentare a questo Comune:

- un esemplare in triplice copia delle opere struttura, copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della Legge n° 64/1974, per la verifica di rispondenza con il regolamento urbanistico.

Dalla Sede del Comune, li **5 FEB. 2004**



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe ANDALORO)